



# COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 41 seduta del 03-07-2019**

**Oggetto: STANZIAMENTO SOMME E ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI SENZA SCOPO DI LUCRO PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tre** del mese di **luglio** alle ore **17:45**, nella Sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Sigg.ri:

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| <b>Cadeddu Emanuela</b>    | <b>Sindaco</b>   | <b>P</b> |
| <b>Masala Fabiano</b>      | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>Cadau Egidio</b>        | <b>Assessore</b> | <b>A</b> |
| <b>Aroffu Carlo Andrea</b> | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fulghesu Fabio

Assume la Presidenza il Sindaco Cadeddu Emanuela, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Visti:**

- il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Bilancio Economico Finanziario anno 2019 approvato con delibera di C.C. n.09 del 18.06.2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici contributi economici ad Enti Pubblici e Privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2014;

**Premesso** che si rende necessario adottare apposito atto di indirizzo per l’assegnazione dei contributi economici ordinari ad Enti pubblici e soggetti privati per l’anno 2019;

**Dato atto** che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2019 per la concessione dei benefici economici a Enti pubblici e soggetti privati è di € 13.500,00, di cui € 5.000,00 per le associazioni che svolgono attività sportive ed € 8.500,00 per tutte le altre tipologie di Associazioni svolgenti attività di cui all’art.8 del vigente Regolamento Comunale *per la concessione di finanziamenti e benefici contributi economici ad Enti Pubblici e Privati*;

**Visti** gli artt. 8 e 10 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Privati :

- art. 8 “*Settori di intervento*” , con il quale si dispone che le attività e iniziative devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all’educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- k) iniziative di protezione civile;
- l) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;

- art. 10 “*Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari*”, dove, ai commi 3 e 4 si dispone che la Giunta Municipale, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, decide la misura dell’eventuale contributo da assegnare alle associazioni richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
- coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
- rilevanza territoriale dell’attività;
- incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

### **Richiamati:**

- l’art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- l’art. 3 del D. Lgs. 267/2000 “Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (comma 2). I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di

quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (comma 5);

- l’art. 8 del D. Lgs. 267/00 che prevede che “I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.”;

- l’articolo 12 della Legge 241/90 che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;

- l’art.2 del vigente Statuto Comunale, che testualmente recita:

*1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.*

*2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all' amministrazione.*

*3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.*

*4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:*

*a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;*

*b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita”;*

**Considerato** che il Comune ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 è titolare di una competenza piena sulle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

**Preso atto** delle pronunce in materia della Corte dei Conti - Sezione controllo Lombardia, con la deliberazione n. 1075/PAR del 23 dicembre 2010, e della la Corte dei Conti - Sezione controllo Puglia, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, secondo le quali l’art. 6, comma 9, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni) investe implicitamente i contributi che le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto all’associazionismo locale;

**Considerato** che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delibera 313/2016 ha evidenziato con riguardo anche a recenti norme che “In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell’articolo 3 e dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 4, comma 2, Cost.), per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”; in cui, cioè, “lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n.1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto “vicine ai cittadini interessati” (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale”. La stessa Corte rileva che “Ove - invece - la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell’ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della

personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964)".

**Atteso** che, secondo i pareri su richiamati, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all'associazionismo locale che sono legate allo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria e, quindi, che l'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

**Dato atto** che pertanto il sostegno economico alle associazioni senza scopo di lucro non è finalizzato a promuovere l'immagine dell'Amministrazione ma è rivolto alla promozione dell'associazionismo locale, alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura popolare, alla realizzazione di momenti di aggregazione sociale utili per il miglioramento del vivere civile della comunità;

**Considerato** che le attività poste in essere dalle associazioni locali promuovono il territorio, contribuiscono al recupero delle tradizioni locali, favoriscono l'aggregazione sociale anche con il coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione (anziani, diversamente abili, bambini oltre che persone a rischio di devianze sociali (adolescenti) e pertanto rientrano tra gli interventi di competenza comunale);

**Considerato**, altresì, che il Comune non potrebbe organizzare e gestire le attività proprie delle associazioni in maniera diretta con criteri di efficacia ed efficienza in quanto non dispone dei mezzi e strumenti necessari, mentre le associazioni, con l'attività di volontariato resa dai propri soci sono in grado di gestirle in maniera appropriata;

**Ritenuto** di stanziare la somma di € 8.500,00 per l'assegnazione dei contributi economici ordinari ad Enti pubblici e soggetti privati per l'anno 2019, escluse le Associazioni che svolgono attività sportiva per le quali sarà adottato un successivo atto;

**Dato atto** che i contributi saranno assegnati alle Associazioni richiedenti le cui attività rientrano in almeno uno dei settori di intervento indicati nell'art.8 ad esclusione dell'attività di promozione sportiva e ricreativa, e secondo i criteri generali di cui all'art.10 del Regolamento Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Socio Culturale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

Con voti unanimi a favore

## **DELIBERA**

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

**Di Stanziare** la somma di € 8.500,00 per la concessione dei benefici economici a enti pubblici e soggetti privati per l'anno 2019, escluse le Associazioni che svolgono attività sportiva, per le quali sarà adottato un successivo atto.

**Di dare atto** che i contributi saranno assegnati alle Associazioni richiedenti le cui attività rientrano in almeno uno dei settori di intervento, esclusa l'attività di promozione sportiva e ricreativa, indicati nell'art.8 del Regolamento Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri generali di cui all'art.10 del Regolamento Comunale:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

**Di dare atto** che la somma di € 8.500,00 è prevista al cap.6515/3 del bilancio economico finanziario anno 2019.

**Di incaricare** la Responsabile del Servizio Socio Culturale della predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto nel presente atto deliberativo;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ultimata l'istruttoria la Responsabile del Servizio competente presenta alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura dell'eventuale contributo.

**Di rendere**, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

**IL PRESIDENTE**

*F.to Cadeddu Emanuela – Sindaco*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dr. Fabio Fulghesu*

**Parere Tecnico:** si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
F.to Dott.ssa Rita Carta

**Parere Contabile:** si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
F.to Rag. Vincenzo Garau

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 341 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08 al 23 Luglio 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 08 Luglio 2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dr Fabio Fulghesu

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale  
F.to Dr Fabio Fulghesu

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-07-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dr Fabio Fulghesu

---

**Copia conforme all'originale**